



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE FINANZIARIO  
Servizio Tributi e Commercio

Ordinanza n. 136

Il giorno *ventidue* del mese di *dicembre* dell'anno *duemiladiciassette*, nella residenza comunale;

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** che il Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114, art. 15 che definisce la tipologia delle vendite straordinarie di fine stagione, affidando alle Regioni l'incombenza di disciplinare le modalità di svolgimento e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione;

**Visto** che la legge 12/11/99 n. 28, attuativa del D. Lgs. 114/98, trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative dell'art. 15 del decreto;

**Visto** il Capitolo 3 della D.G.R. n. 42 – 29532 del 01/03/00, nel quale vengono forniti ai Comuni principi e disposizioni in materia, stabilendo che, per quanto non risulta espressamente previsto dagli artt. 12, 13, 14, e 15 della L.R. 28/99, i Comuni hanno competenza a disciplinare la materia nelle forme ritenute più opportune;

**Vista** la legge regionale 18.10.2004 n. 27 avente oggetto: "Modifiche della legge regionale 12.11.1999 n. 28 (disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte), in attuazione del D. Lgvo 31/03/1998 n. 114 in materia di vendite di fine stagione e promozionali;

**Richiamata** la D.G.R. N. 32- 6031 del 1 dicembre 2017, che stabilisce quanto segue:

- le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, sono fissate secondo le seguenti scadenze:
  - data di inizio saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente all'Epifania;
  - data di inizio saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- che, per l'anno 2018, tali date corrispondono a venerdì 5 gennaio 2018 a sabato 7 luglio 2018;
- viene demandato ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti a livello locale;

**Visto** l'art. 14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.

### DISPONE

1. di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di *fine stagione invernale* per l'anno 2018 come segue:

<b>5 GENNAIO 2018 – 02 MARZO 2018</b> <b>per un massimo di 8 settimane complessive</b>
---

2. di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di *fine stagione estiva* per l'anno 2018

<b>7 LUGLIO 2018 – 01 SETTEMBRE 2018</b> <b>per un massimo di 8 settimane complessive</b>
--

3. che, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione debba renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, **almeno cinque giorni prima** della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse.
4. che nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
5. che le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;

6. che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
7. **che nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali (e quindi a partire dal 06.12.2017 e fino al 04.01.2018) ed estivi (a partire dal 07.06.2018 e fino al 06.07.2018) siano vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;**
8. che l'esercente sia vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune e sia sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
9. che l'attività debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.

### COMUNICA

che la documentazione ai fini della comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da affiggere sulla vetrina dell'esercizio è disponibile presso l'Ufficio Commercio del Comune di Montanaro oppure sul sito internet [www.comune.montanaro.to.it](http://www.comune.montanaro.to.it) settore finanziario – commercio.

### SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

### DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al 01 settembre 2018 compreso.
2. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
3. Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
4. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.
5. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra CUCCIA Teresa.
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Alessandra AMATUZZO)  
f.to in originale

\*\*\*\*\*

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 22/12/2017 al giorno 06/01/2018.

Il Segretario Com.le  
(Vigorito Dott. Paola Clelia)  
f.to in originale